

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17052 Anno 2021

Presidente: COSENTINO ANTONELLO

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 16/06/2021

ORDINANZA

sul ricorso 13567-2019 proposto da:

[REDACTED] E

[REDACTED]

rappresentata e difesa da se medesima,

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

- intimati -

avverso l'ordinanza 9697/2017 R.G. del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che:

- il giudizio trae origine dalla opposizione ex art.170 DPR 115/2002 avanzata dall'Avv. [redacted] alla liquidazione dei compensi professionali per l'attività da lei svolta davanti al Tribunale di Palermo in favore della sig.ra [redacted] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio per la separazione giudiziale (poi trasformata in consensuale) di costei;
- il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, liquidò la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, riconoscendo la maggiorazione del 25% per la soluzione conciliativa, e applicando, avuto riguardo all'oggetto del procedimento, lo scaglione del valore indeterminabile di modesta complessità;
- in considerazione della mancata costituzione del Ministero della Giustizia, il Tribunale liquidò in favore dell'opponente le sole spese vive e le spese di registrazione dell'ordinanza;
- per la cassazione della sentenza l'avvocatessa [redacted] ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
- il primo motivo contesta l'entità del compenso liquidato per l'attività svolta dalla ricorrente a favore della sig.ra [redacted] il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento del compenso per il giudizio di opposizione ex art.170 DPR 115/2002;
- il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che:

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1 e 2,5, e 6 del DM 55/2014, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;



- il motivo si articola in due distinte censure;
- con la prima censura del primo motivo la ricorrente si duole dell'applicazione dello scaglione minimo per la bassa complessità della causa, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, come parametro di riferimento, i valori medi;
- con la seconda censura del primo motivo la ricorrente lamenta che per la fase decisionale il Tribunale, affermando di applicare la maggiorazione per l'avvenuta conciliazione, abbia in effetti riconosciuto solo il 25% del compenso dovuto per la fase, invece che l'intero compenso maggiorato del 25%;
- la prima censura è inammissibile perché attinge l'apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, operato dal giudice di merito in ordine alla complessità della controversia in cui l'avvocatessa [REDACTED] ha prestato la propria opera professionale;
- la seconda censura è fondata perché il compenso liquidato dal Tribunale per la fase decisoria (€ 202,50) è immotivatamente inferiore al minimo tariffario; nello scaglione di riferimento indicato dallo stesso Tribunale (valore indeterminabile di modesta complessità, ossia, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, d.m. 55/2014, lo scaglione da € 26.000 a € 52.000) il valore medio della fase decisoria è di € 2.767; il valore minimo è € 1.383,5; dimezzandolo ex art. 130 TUSG si arriva a € 691,75 che - anche senza applicare la maggiorazione del 25% (che pure il Tribunale ha dichiarato di voler applicare) - è più di quanto è stato liquidato;
- il ricorso va, pertanto, accolto; l'ordinanza impugnata a cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Palermo in diversa composizione;
- Il secondo motivo è assorbito, perché le spese del giudizio di opposizione ex art.170 DPR 115/2002 dovranno essere liquidate ex novo in sede di rinvio;

- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

P. Q. M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Palermo in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 novembre 2020.